



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1744
Del 15 DIC, 2020

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 1133 del 18 settembre 2020 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore AGRU, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, le dipendenti L.M. (matricola n. 5007019), B.M. G. (matricola 3000500) e P.A. (2502382), hanno promosso ricorso chiedendo “di dichiarare la illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con la ASL BA, nonché delle successive proroghe; di dichiarare che tra le ricorrenti e la ASL BA è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipula del primo contratto di collaborazione; di condannare la ASL BA corrispondere alle istanti le differenze retributive tra le somme percepite nel corso del rapporto e quanto effettivamente spettante in relazione alla qualifica di Farmacista Dirigente, così come definito dal CCNL dell'Area Dirigenza Sanitaria, professionale e tecnica del S.S.N. corrispondente alle mansioni concretamente prestate nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva; in via meramente subordinata di dichiarare che tra le parti è intercorsa una illegittima successione di rapporti di lavoro a termine di natura subordinata sin dalla data di costituzione e di condannare la ASL BA al risarcimento del danno in favore delle istanti nella misura corrispondente all'importo di venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con vittoria di spese da distrarsi”;

- il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro con sentenza n. 3506/17 del 21/06/2017 dichiara la illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati e condanna l'ASL BA alla corresponsione in favore delle ricorrenti delle differenze retributive tra le somme percepite nel corso del rapporto e gli importi spettanti in relazione alle mansioni concretamente svolte di farmacista dirigente del CCNL Comparto Dirigenti oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della

maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva;

- con ricorso depositato il 21/12/2017 l'ASL BARI proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 21/06/2017 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari;

- in data 18/09/2020 l'appello veniva deciso con sentenza n. 1133/2020, trasmessa con nota prot. n. 55462 del 05/10/2020, dalla Struttura Legale della ASL;

Vista la sentenza n. 1133/2020 del 18/09/2020 con la quale la Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/12/2017 dalla ASL BARI contro la sentenza emessa il 21/06/2017 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, così provvede: *"in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la ASL a pagare a B.M.G. n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione lorda globale di fatto, a P.A. n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione lorda globale di fatto ed a L.M. € 5.500,00 oltre agli accessori di legge; omissis;*

Visto il prospetto relativo al calcolo delle mensilità, predisposto dall'Area Gestione Risorse Umane, dovute alle ricorrenti;

Visto il prospetto relativo al calcolo degli interessi legali predisposto dall'Area Gestione Risorse Umane, dovuti alle ricorrenti;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla sentenza n. 1133/2020, pronunciata in data 18 settembre 2020, dalla Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro e di dover corrispondere alle sig.re B.M.G. e P.A. la somma di €.=21.000,00= ciascuna a titolo di indennità risarcitoria di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre €.=2,99= ciascuna a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ed a L.M. la somma di €=5.500,00= a titolo di indennità risarcitoria, oltre €=0,78= a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che si determinerebbero per l'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte agisca con l'esecuzione forzata del titolo, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Dato atto che il presente provvedimento è stato approvato a distanza dal Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Letizia Veronico, in regime di lavoro agile;

L'Ass.te Amm.vo Dott.ssa Maria Gabriella Alemanno



Il Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato

- a) di prendere atto della sentenza n. 1133/2020, pronunciata in data 18 settembre 2020, dalla Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro;
- b) di dare esecuzione alla suddetta sentenza, mediante la corresponsione alle sig.re B.M.G. e P.A. la somma di €=21.000,00= ciascuna a titolo di indennità risarcitoria di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre €=2,99= ciascuna a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ed a L.M. la somma di €=5.500,00= a titolo di indennità risarcitoria, oltre €=0,78= a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- c) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari a €=47.506,76= è così rilevato in Contabilità Generale:

-conto 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi" su cui la Struttura Burocratico Legale ha provveduto ad effettuare relativo accantonamento, per originari €.=30.000,00 per ciascun nominativo, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2015 la somma di €=21.000,00= ciascuna alle sig.re B.M.G. e P.A. a titolo di indennità risarcitoria di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre €.=2,99= ciascuna a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ed a L.M. la somma di €=5.500,00= a titolo di indennità risarcitoria, oltre €=0,78= a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;

-di dare atto che si procederà ad imputare la differenza negativa sopravvenuta di €=8.997,01= ciascuna per le sig.re B.M.G. e P.A. e di €=24.499,22= per la sig.ra L.M. quale differenza tra l'accantonamento originario e le ulteriori somme, imputandola al conto aziendale 733.105.00050 "Altri oneri di gestione", giusta nota circolare AGRF prot. n. 276558 del 23/10/2019;

d) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:

-alle interessate per il tramite dello Studio Legale Avv. to Girolamo Michele;

-alla Struttura Legale ed alla AGRF per gli adempimenti di propria competenza.

